



COMUNE DI FRASCAROLO

Provincia di Pavia

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 Reg. Delib.

Oggetto: Conferma aliquote IMU e azzeramento TASI.

L'anno Duemiladiciassette addì 11 del mese di marzo alle ore 08,30 nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano :

n. ordine	Consigliere Sig.	Presente	Assente
1	ROTA Ing. Giovanni	x	
2	ANGOLI Giuseppe	x	
3	INVERNIZZI Dott. Massimo	x	
4	BARBAGLIA Pietro	x	
5	BELLINI Giuseppe	x	
6	CHIAPPARIN Michele	x	
7	LACELLI Valeria	x	
TOTALE		7	-

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **D'ANGELO Dott. Francesco.**

Il Sig. **ROTA Ing. Giovanni** – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto :Conferma aliquote Imu e azzeramento Tasi . Anno 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'**Imposta Unica Comunale "IUC"** dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU** ;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che aveva introdotto una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU e TASI** con disposizioni di carattere obbligatorio e di immediata applicazione che non necessitano di intermediazione regolamentare

Vista la legge di stabilità 2017

RITENUTO di procedere ad effettuare le scelte di politica fiscale e tariffaria per l'anno 2017 con aliquote che consentano di realizzare l'equilibrio finanziario e garantire i servizi essenziali per la comunità e le spese di funzionamento dell'ente

DATO ATTO altresì che la legge di stabilità 2017 ha previsto il blocco delle aliquote anche per l'anno 2017 tranne per la Tari

CHE tra l'altro per la Tari la legge di stabilità 2016 aveva introdotto ben poche modifiche che si sostanziavano nel comma 27 art 1 legge di stabilità 2016 che prevede il rinvio al 2018 dei costi standard

CHE la legge di stabilità 2017 non ha introdotto in materia sostanziali modifiche di interesse per il comune

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017 ,della ulteriore riduzione dei trasferimenti statali anche per il 2017 , della obbligatorietà di confermare in bilancio ulteriore voce di spesa costituita dal fondo crediti di dubbia esigibilità di confermare **per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato per le fattispecie imponibili**

CONSIDERATO che per gli altri immobili ad uso produttivo, il gettito Imu è riservato allo stato ad aliquota standard dello 0,76%, che i comuni possono solo aumentare fino a 0,3 punti percentuali, ma non ridurre.

CHE per i terreni agricoli sono stati modificati i cespiti imponibili con esclusione dalla tassazione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da iap iscritti alla previdenza agricola

.Che per l'abitazione principale l'imposizione è limitata ad alcune categorie (A1 A8 A9) e che per quelli della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" gli stessi sono esenti dal 1 gennaio 2014

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche di cui al decreto cd Salva Roma numero 16 adottato in data 28 2 2014 e pubblicato in G.U. in data 6 3 2014

677.comma 1 Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ; omissis

Che per l'anno 2016 la legge di stabilità al comma 679 aveva confermato i livelli massimi di imposizione Tasi non introducendo modifiche all'imu di interesse per questo comune

Considerato che le novità normative 2016 in tema di Imu e Tasi potevano essere così riassunte :

TASI.

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Sono ex comma 13 esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge

mentre uno speciale regime è previsto per gli impianti imbullonati (comma 21)

DATO ATTO che la legge di stabilità 2017 (numero 232/2016) non ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina vigente nel 2017 confermando all'articolo 1 comma 42 il blocco delle aliquote e delle tariffe salvo la Tari

DATO ATTO CHE il comune non ha applicato nel 2015 e nel 2016 la Tasi e che tale scelta si conferma anche per l'anno 2017

DATO ATTO che è stato prorogato il termine per approvare il bilancio con slittamento al 31 3 2017 giusto articolo 5 della legge di conversione numero 19 del 27 2 2017

RITENUTO di proporre le seguenti aliquote :

IMU

A) 0,4 per cento per:

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente,
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,

B) 1,03 per cento per:

- aliquota base per tutti gli altri immobili non indicati alla lettere a

DI STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale classificata in A1,A8,A9

TASI

AZZERAMENTO della aliquota per i cespiti ancora imponibili

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 - 1° comma del TUEL D.lgs. 267/2000, espressi dal responsabile del servizio tributi-ragioneria;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di APPROVARE le aliquote per l'anno 2017 come in seguito riepilogate al fine di conseguire sia l'equilibrio di bilancio e assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi alla comunità e il regolare funzionamento dell'ente;

IMU

DI DARE ATTO pertanto che per l'anno 2017 opereranno le seguenti aliquote :

a) 0,4 per cento per:

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente,

- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,
b) 1,03 per tutti gli altri immobili non indicati nelle lettere A

DI STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale classificata in A1 A8 A9

Il tutto riassunto nell'allegato A dando atto che :

non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 2016 /delibera C.C. n. 10

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

TASI

AZZERAMENTO (0,00 %) ,come già deliberato per il 2016,della aliquota per i cespiti imponibili

DI DARE ATTO che le aliquote sopraindicate sono aliquote ricognitive e confermative di quelle già previste e operanti nel 2015 e nel 2016 non introducendosi alcuna variazione in aumento nel pieno rispetto della disposizione di blocco delle tariffe previste dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge di stabilità 2017 (legge 232/2016)

DI ALLEGARE alla presente il provvedimento deliberazione consiliare di approvazione del bilancio previsione per l'esercizio 2017;

DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, insieme alla pubblicazione dello stesso incaricando l'ufficio tributi di provvedere ad effettuare le forme di pubblicità conoscitiva/legale previste dall'attuale ordinamento per il tributo di che trattasi mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale entro il 14 10 2016 secondo quanto previsto dai commi 10 e 14 lettera E della legge di stabilità 2016

DI DICHIARARE con separata votazione favorevole unanime l'immediata eseguibilità della presente.

ALLEGATO A DETERMINAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE IMU – TASI 2017

IMU

a) 0,4 per cento per:

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente,
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,

b) 1,03 per tutti gli altri immobili non indicati nelle lettera A

DI STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale classificata in A1 A8 A9

TASI

AZZERAMENTO DELL'ALIQUOTA (0,00 %)



COMUNE DI FRASCAROLO
Provincia di Pavia

Deliberazione n. 03 del 11.03.2017 - Consiglio Comunale

OGGETTO : Conferma aliquote Imu e azzeramento Tasi. Anno 2017

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica della presente deliberazione attestante la regolarità e correttezza amministrativa (dl 174-2012)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Rag. PRETOTTO Agostina

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del DLgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile e compatibilità monetaria ai sensi della legge 102/2009.

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Rag. PRETOTTO Agostina

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
Regolarità tecnica ai sensi T.U. 267/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, attestazione di copertura
finanziaria ai sensi T.U. 267/2000 e alla
compatibilità monetaria (legge 102/2009)

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Agostina PRETOTTO

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ROTA ing. Giovanni

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 16.03.2017
rimanendovi per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e
della legge 69 del 18.06.2009 art. 32

Frascarolo li 16.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____ per decorrenza del
termine di cui all'art. 134 comma 3 del DLgs 267/2000
- ☒ La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma
4 del DLgs 267/2000

Il Segretario Comunale
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

Copia conforme all' originale per uso amministrativo

Frascarolo, li 16.03.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE